

## **Statuti del Seminario psicoanalitico della Svizzera Italiana (SPSI)**

### **Art. 1 - Nome e sede**

Il Seminario psicoanalitico della Svizzera italiana fondato nel 1969 e chiamato precedentemente Seminario psicoanalitico di Lugano, è un'associazione a norma degli art. 60 sgg. del Codice civile svizzero.

La sede è a Lugano.

### **Art. 2 - Scopi**

Il Seminario psicoanalitico della Svizzera Italiana ha come scopo:

- la formazione degli psicoanalisti nella Svizzera italiana, come Centro regionale di formazione della Società Svizzera di Psicoanalisi (SSPsa);
- la promozione della psicoanalisi nel territorio della Svizzera Italiana;
- la partecipazione costitutiva nella Scuola di Psicoterapia di Lugano (SPL), per la formazione in psicoterapia psicoanalitica.

### **Art. 3 - Membri**

I membri del SPSI sono i membri (formatori, ordinari, associati, emeriti) e i candidati della SSPsa attivi nella Svizzera Italiana e in Insubria.

### **Art 4 - Ospiti**

Sono considerate ospiti persone interessate alla psicoanalisi, che sono vicine per formazione e orientamento agli scopi del SPSI. Gli ospiti partecipano alle attività del SPSI, salvo a quelle di natura prettamente clinica.

Le candidature vengono esaminate dal Comitato del SPSI, che formula la proposta di ammissione ai membri del SPSI in forma scritta (e-mail). In mancanza di opposizione entro 15 giorni, l'ospite è considerato accettato.

Gli ospiti non hanno diritto di voto.

### **Art. 5 - Perdita dell'affiliazione**

I membri perdono la loro affiliazione al SPSI se si dimettono con lettera scritta al Presidente oppure se si dimettono dalla SSPsa, o ne sono da questa esclusi.

Membri e ospiti possono essere dimessi per gravi motivi su domanda del Comitato e decisione dell'Assemblea dei membri con una maggioranza dei 2/3 dei voti espressi.

Membri e ospiti del SPSI perdono la loro affiliazione in caso di mancato pagamento delle quote, nonostante un richiamo scritto da parte del tesoriere.

### **Art. 6 - Patrimonio**

Il patrimonio proviene dal versamento delle quote da parte dei membri e degli ospiti del Seminario, da proventi di attività organizzate dal Seminario, da eventuali contributi versati da altre associazioni, da lasciti.

### **Art. 7 - Organi del SPSI**

Gli organi del SPSI sono:

- a) L'Assemblea dei membri
- b) Il Comitato
- c) Il Revisore dei conti

#### **a - Assemblea dei membri**

L'assemblea dei membri è l'organo supremo del SPSI.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Comitato.

Il Comitato può decidere di tenere un'assemblea straordinaria, che può essere convocata anche se lo richiede un quinto dei membri del SPSI.

L'assemblea è convocata per scritto (email) con tre settimane di anticipo, con comunicazione dell'ordine del giorno.

Punti che non figurano nell'ordine del giorno non possono essere oggetto di decisione formale.

Ad ogni assemblea è stilato un verbale, da distribuire ai membri e da approvare nella seguente assemblea.

Compiti dell'assemblea sono (a maggioranza semplice):

- eleggere il Comitato;
- ammettere e dimettere membri e ospiti;
- modificare gli statuti (è necessaria la maggioranza dei due terzi dei presenti);
- stabilire l'ammontare delle quote annuali;
- approvare il bilancio;
- approvare il lavoro del comitato;
- approvare il programma delle attività scientifiche e di promozione.

#### b - Comitato

Il Comitato è costituito da un Presidente, da un Vicepresidente (se membro della SSPsa) o da un Segretario (se candidato SSPsa), e da un Tesoriere.

Il Presidente è membro formatore o membro ordinario della SSPsa.

Il Comitato è eletto dall'Assemblea e rimane in carica per tre anni, con possibilità di rinnovo sia per l'intero comitato sia per singoli membri.

Compiti del Comitato sono:

- convocare l'assemblea annuale e presentare un ordine del giorno;
- sbrigare gli affari correnti;
- eseguire le decisioni dell'assemblea dei membri, in particolare organizzare le attività;
- rappresentare il SPSI in seno alla SSPsa e all'esterno.

#### c - Revisore dei conti

L'assemblea nomina il revisore dei conti, che rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile.

### **Art. 8 - Durata e fine**

L'associazione ha una durata illimitata.

L'associazione può essere sciolta per decisione dell'assemblea a maggioranza dei due terzi. In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto ad un'associazione con scopi simili.

### **Art. 9 - Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti.

Lugano, 13 gennaio 2015